

Il sotto riportato Ordine del Giorno presentato dai consiglieri Di Padova, Forghieri, Pacchioni, Baracchi, Bortolamasi, Morini, Venturelli, Lenzini, De Lillo e Liotti (P.D.), così come emendato in corso di seduta, è stato APPROVATO in Consiglio comunale con il seguente esito:

Consiglieri presenti in aula al momento del voto: 27

Consiglieri votanti: 24

Favorevoli 15: i consiglieri Arletti, Baracchi, Bortolamasi, Carpentieri, De Lillo, Di Padova, Fasano, Forghieri, Lenzini, Liotti, Maletti, Morini, Pacchioni, Poggi, Venturelli

Contrari 9: i consiglieri Campana, Chincarini, Cugusi, Galli, Malferrari, Morandi, Rocco, Stella, Trande

Astenuti 3: i consiglieri Bortolotti, Rabboni, Scardozzi

Risultano assenti i consiglieri Bussetti, Fantoni, Montanini, Pellacani, Santoro e il Sindaco Muzzarelli.

“““Premesso che:

- La legge 13 luglio 2015, n. 107 (di “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”) anche conosciuta come “La Buona Scuola” disciplina - dal comma 33 al comma 43- la nuova alternanza scuola-lavoro; L’alternanza scuola- lavoro è una realtà che esiste da più di dieci anni, introdotta con il D.L. del 15 aprile 2005, n. 77. Più precisamente la legge 53, 2003, art. 4 recita che “ è possibile svolgere l'intera formazione dai 15 ai 18 anni, attraverso l'alternanza di periodi di studio e di lavoro, sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa, sulla base di convenzioni con imprese o con le rispettive associazioni di rappresentanza o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con enti pubblici e privati ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di tirocinio che non costituiscono rapporto individuale di lavoro. Più specificamente, il Decreto legislativo del 15 Aprile 2005, n. 77, art. 2 stabilisce che nell'ambito del sistema dei licei e del sistema dell'istruzione e della formazione professionale, la modalità di apprendimento in alternanza, quale opzione formativa rispondente ai bisogni individuali di istruzione e formazione dei giovani, persegue le seguenti finalità:

a) attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che

- colleghino sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza pratica;
- b) arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro;
- c) favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di apprendimento individuali;
- la riforma ha regolarizzato ed ampliato la possibilità di stage o tirocinio: dall'anno scolastico 2015/2016, l'alternanza è obbligatoria per gli studenti del terzo anno; dall'anno 2016/2017 l'alternanza è obbligatoria per gli studenti del terzo e del quarto anno. Quando la riforma sarà a regime, saranno coinvolti tutti gli studenti dell'ultimo triennio (dall'anno scolastico 2017/2018) circa 1 milione e mezzo di ragazzi;
 - Secondo i dati più recenti (2013) dell' INDIRE (Istituto Nazionale Documentazione Innovazione Ricerca Educativa) nell'anno scolastico 2012-2013 l'alternanza scuola-lavoro come metodologia didattica era stata scelta dal 45.6% delle scuole secondarie di secondo grado (3.177 su 6972). Di questi 3.177 istituti, il 44.4% erano scuola professionali, il 34,2% tecnici, il 20% licei.

Premesso altresì che:

Le modifiche introdotte dalla riforma riguardano:

- Il monte ore complessivo, che sarà di 400 ore negli istituti tecnici e professionali e almeno 200 per il triennio dei licei (l. 107/2015, art. 1, comma 33);
- L'integrazione (rispetto al D.L. 15 aprile 2005, n.77) dei soggetti in cui è possibile svolgere l'alternanza scuola lavoro: ordini professionali, musei e "altri istituti pubblici e privati operanti nei settori del patrimonio e delle attività culturali, artistiche e musicali, nonché con enti che svolgono attività afferenti al patrimonio ambientale o con enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni" (l. 107/2005, art.1, comma 34)
- L'alternanza scuola-lavoro può essere svolta anche durante la sospensione delle attività didattiche (art.1, comma 35)
- L'alternanza si realizza anche attraverso l'impresa formativa simulata (l. 107/2015, art. 1, comma 35)
- Il percorso di alternanza scuola-lavoro si può realizzare anche all'estero (l.107/2015, art.1, comma 35)
- Il coinvolgimento del dirigente scolastico che individua, all'interno del registro di cui al comma 41 della legge ("Registro nazionale per l'Alternanza scuola-

lavoro”, disponibile presso le Camere di Commercio) le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili all'attivazione dei percorsi. Le convenzioni, finalizzate anche a favorire l'orientamento scolastico e universitario dello studente, possono essere stipulate con musei, istituti e luoghi della cultura e delle arti performative, nonché con gli uffici centrali e periferici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Il dirigente scolastico, al termine di ogni anno scolastico, redige una scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate convenzioni, evidenziando la specificità del loro potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione (“GUIDA OPERATIVA PER LA SCUOLA SULL’ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO”, ottobre 2015)

Considerato che:

- L’Alternanza-scuola lavoro è un’importante possibilità che si offre ad uno studente per superare la dicotomia pratica-teoria, tutta a svantaggio di quest’ultimo e completare un percorso formativo di qualità;
- E’ noto ormai che le competenze che vanno oltre il tradizionale apprendimento scolastico e riguardano l’aspetto cognitivo (saper apprendere nei diversi contesti), relazionale (interagire, comunicare), organizzativo (gestire la complessità), nonché la capacità di integrare le competenze e le diverse tecnologie in comportamenti coerenti (problem solving) siano competenze indispensabili nel mercato del lavoro odierno
- L’alternanza scuola- lavoro “s” iscrive in quel processo di ricomposizione critica, dei saperi e delle conoscenze con cui oggi poter qualificare, nei contesti scolastici, i processi di *workbased learning*” (Morselli 2014, Bertagna 2013, Dalrymple, Kemp &Smith, 2014).
- Progetti di questo tipo devono essere al servizio dello studente, non dell’azienda per cui svolge il tirocinio. L’obiettivo è di mettere al centro la persona e il suo primato, la sua crescita personale, le sue *capabilities*.
- In altri Paesi europei (Germania, Austria, Francia...) il tirocinio è parte integrante del sistema formativo e i sistemi educativi di alternanza sono attuati stabilmente da decenni, con risultati importanti per la qualità della formazione dei giovani e la loro occupabilità.

Valutato che:

- L’alternanza Scuola-Lavoro è una buona possibilità che deve essere colta e costruita anche e soprattutto dai ragazzi e dalla scuole. Gli enti prescelti devono essere in sintonia con il percorso di studi intrapreso dal ragazzo, occasioni di stimolo e curiosità.

- Per arrivare a questo obiettivo un ruolo fondamentale è svolto dai dirigenti scolastici che selezionano i luoghi in cui verranno svolte le ore di alternanza scuola-lavoro
- I ragazzi devono essere al centro di questo percorso, perché questo progetto sviluppi in loro quella che i Greci chiamavano *mètis*, intelligenza lavorativa (Gentili, 2012) e quindi adeguatamente seguiti – come previsto dalla normativa – da un tutor e più in generale dall’istituto scolastico.
- A Modena già da molti anni sono state sperimentate varie modalità di tirocinio che costituiscono una tassello importante dell’organizzazione del sistema scolastico modenese e che hanno messo al centro la formazione dello studente
- E’ in ogni caso opportuno tenere monitorato i percorsi attivati per rilevarne l’efficacia, in termini di punti di forza e criticità, di obiettivi di apprendimento, di valutazione e certificazione delle competenze e sia necessario farsi carico delle problematiche espresse dalle scuole in merito al monte ore obbligatorio, in particolare per i licei

Valutato positivamente:

- la volontà della Ministra Fedeli di affrontare le problematiche emerse affinché a tutti gli studenti possano essere offerte le stesse opportunità e a tal fine ha dichiarato di voler intervenire in caso di non corretta applicazione della legge “Per fine settembre faremo una piattaforma per raccogliere le segnalazioni di casi di applicazione non corretta dell’alternanza scuola – lavoro. Il Ministero interverrà in questi casi“, ha affermato la Ministra, che ha inoltre sottolineato , per quanto riguarda le aziende, “Anche chi si candida al progetto di alternanza scuola – lavoro deve sapere che le offerte devono essere di qualità“ (Roma 22 Marzo 2017)
- il parere positivo sulla “Carta dei diritti e dei doveri delle studentesse e degli studenti in alternanza scuola-lavoro” espresso sia dalla Conferenza Unificata Stato regioni il 3/08/2017 sia dal Consiglio di Stato il 5/09/2017, parere che permetterà di concludere l’iter con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e dotare così le scuole di un provvedimento volto a garantire agli studenti il pieno rispetto dei loro diritti (come quello all’informazione chiara, trasparente e puntuale sulle attività che andranno a svolgere, o quello al riconoscimento degli apprendimenti conseguiti nelle fasi formative teoriche e pratiche) e a definire i loro doveri (primo fra tutti il rispetto del Patto formativo).
- L’iniziativa, promossa dall’Ufficio Scolastico Regionale dell’Emilia Romagna a partire da giugno 2017, di ricerca-formazione in tema di alternanza scuola-lavoro / Priorità 4.8 del Piano per la formazione dei docenti 2016-2019 focalizzata in particolare sulle modalità di valutazione in sede di scrutinio delle competenze acquisite dagli studenti in alternanza scuola-lavoro per realizzare,

con il coinvolgimento attivo dei docenti, una riflessione sulle differenti modalità e strumenti valutativi ad oggi adottati dalle istituzioni scolastiche della Regione.

- Il monitoraggio attivato dall'Usr ER – Ufficio VIII Ambito Territoriale per la Provincia di Modena a conclusione del secondo anno di applicazione della legge 107/2015 (giugno-luglio 2017) sui percorsi di Alternanza Scuola Lavoro attivati dalle singole Istituzioni Scolastiche per poter programmare meglio le attività di supporto e accompagnamento per l'anno scolastico 2017-18.

Questo Consiglio comunale:

- Esprime un buon giudizio sulla possibilità che i ragazzi tra il 16 e i 19 anni possano durante il loro percorso scolastico approcciarsi ad una esperienza di alternanza scuola-lavoro;
- Ribadisce la necessità che questo percorso sia il più possibile in sintonia con il percorso scolastico intrapreso dallo studente e metta al centro di questa esperienza la sua formazione come individuo, capace di acquisire competenze che esulano dal mero apprendimento nozionistico;
- Chiede che – attraverso l'Assessore all'Istruzione- venga fatta una mappatura delle principali esperienze modenesi di alternanza scuola lavoro, quali sono gli enti e i soggetti che si sono resi disponibili;
- Si impegna a dedicare un momento di approfondimento istituzionale all'interno del Consiglio comunale o di una Commissione, invitando gli uffici locali del MIUR, i rappresentanti del mondo imprenditoriale e associativo a relazionare su quanto fatto fino ad ora e quali saranno le prospettive per l'anno scolastico 2017-2018 – quando la riforma entrerà a pieno regime.”””””